



Comune di Vicenza

SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE
UFFICIO FUNERARIO

CONVENZIONE SERVIZIO RELIGIOSO DI RITO CATTOLICO AL CIMITERO MAGGIORE PER GLI ANNI 2020 - 2021

Tra

La DIOCESI DI VICENZA, con sede in Vicenza, Piazza Duomo, 10, codice fiscale 95002320240 (in seguito denominata Diocesi), civilmente riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Interno in data 31.01.1987 e iscritta nel Registro delle Persone giuridiche del Tribunale di Vicenza al N. 344 in data 22.05.1989, in persona dell'Ordinario diocesano Mons. Lorenzo Zaupa nato a Sovizzo il 05.10.1954 Codice Fiscale ZPALNZ54R051879G, Vicario Generale della Diocesi,

e

il Comune di Vicenza, c.f. 00516890241, rappresentato dal Direttore del Servizio "Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale-Ufficio Statistica", dott.ssa Micaela Castagnaro, nata a Verona in data 20.7.1962 (in seguito denominato Comune),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto il servizio religioso cattolico presso il Cimitero Maggiore di Vicenza e la officiatura nella annessa Chiesa per gli anni 2020 e 2021 da parte della Diocesi di Vicenza.

Art. 2 (impegni della Diocesi)

1. La Diocesi assicura l'officiatura e la custodia della chiesa e provvede a svolgere il servizio religioso e pastorale a mezzo di un sacerdote con la qualifica di cappellano;
2. Spetta all'Ordinario della Diocesi nominare il cappellano e allo stesso Ordinario il Comune farà riferimento per ogni richiesta o per segnalare eventuali disfunzioni.
3. In caso di sua assenza o impedimento l'Ordinario potrà incaricare provvisoriamente del servizio un altro sacerdote. E' escluso ogni vincolo di subordinazione o rapporto di lavoro dipendente tra il Comune o le Aziende o Organismi che gestiscono i servizi cimiteriali e il singolo sacerdote incaricato del servizio;
4. La Diocesi farà riferimento, in ordine alla convenzione, esclusivamente al Comune.

Art.3 (facoltà della Diocesi)

1. La Diocesi ha facoltà di usare arredi e paramenti liturgici di sua proprietà, contrassegnati a tal fine in modo indelebile: ogni altro arredo o paramento non contrassegnato si presume di proprietà del Comune e viene conservato e mantenuto con la normale diligenza del padre di famiglia.

Art. 4 (compiti del Cappellano)

1. Il Cappellano, provvede ad accompagnare le salme dei cattolici dall'ingresso del Cimitero al luogo della sepoltura a meno che non vi intervengano i parroci dei defunti e compie i riti previsti dal diritto canonico e dalla autorità ecclesiastica.
2. Il Cappellano provvede giornalmente ad almeno una celebrazione liturgica secondo la normativa canonica: nell'ottavario dei defunti, dal 1° all'8 novembre, provvede alla decorosa celebrazione delle usuali funzioni

cittadine, con l'intervento delle Parrocchie e delle Confraternite della Città, secondo le consuetudini e le direttive dell'Ordinario diocesano.

3. Il Cappellano ha facoltà di accettare offerte, sia in denaro che in fiori o altro occorrente per il culto, in chiesa e durante le celebrazioni religiose: con esse provvede, secondo l'intenzione degli offerenti, alle necessità di culto, alla celebrazione di SS. Messe, ad opere di suffragio e di carità secondo la normativa canonica, senza alcun diritto di controllo del Comune o obbligo di rendiconto allo stesso.

4. Nell'esercizio del culto il Cappellano si attiene alla normativa dell'autorità ecclesiastica.

5. Il Cappellano si attiene alle direttive del Comune e dell'autorità civile per quanto attiene le norme di polizia mortuaria e si uniforma alle indicazioni relative segnatamente circa i cortei funebri, le soste del carro funebre, i viali da percorrere, la disciplina dei partecipanti e simili; inoltre collabora con il Comune qualora questi svolga nel Cimitero o nelle adiacenze onoranze o celebrazioni civili e patriottiche. E' esclusa la partecipazione se si tratta di onoranze o celebrazioni organizzate da Partiti politici (Sinodo n. 36).

6. Il Cappellano è tenuto a fornire ai cittadini informazioni sugli orari e sui servizi cimiteriali che non comportino la consultazione dei registri e degli atti o documenti cimiteriali che restano di competenza del Comune. A tal fine il Comune assicura, tramite AIM Vicenza spa, la comunicazione giornaliera, in copia ad uso di servizio, dell'ordine dei servizi funebri del giorno seguente. I fogli con tali comunicazioni vengono restituiti al Comune, se da esso richiesti, altrimenti vengono distrutti.

7. Il Cappellano si adegua all'ordine dei servizi funebri e coordina con esso le altre celebrazioni.

Art. 5 (impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione del cappellano due locali adeguati consistenti in una stanza al piano terra, da usare come ufficio e servizi di sportello per informazioni varie e un'altra stanza al piano primo per confessioni e colloqui con cittadini e per la trattazione di problemi particolari. Inoltre sarà messo a disposizione il servizio igienico sito al piano terra. Tali locali di servizio saranno forniti di riscaldamento e di telefono per uso ufficio e saranno situati presso l'ingresso usuale delle salme, nello stabile degli ex. Frati Minori.

2. Le spese per la luce, l'acqua, il riscaldamento, il telefono e la manutenzione rimangono a carico del Comune.

Art. 6 (corrispettivo)

1. Il comune corrisponde alla Diocesi di Vicenza la somma complessiva di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun anno, per quanto previsto dalla presente Convenzione, che si intende comprensiva di ogni rifusione o rimborso di spesa. Tale somma è estranea al tributo IVA perché mancante di ogni presupposto oggettivo e soggettivo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni.

Art. 7 (durata)

La presente convenzione dura 2 ANNI, dal 01.01.2020 al 31.12.2021.

Vicenza,

LA DIOCESI DI VICENZA

IL COMUNE DI VICENZA
IL DIRETTORE
